



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato in servizi civici

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2020

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite, alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e sostenere.

Il Comune di Malnate riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico e privato.

L'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nel paese, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
- integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi;
- promuovere e sostenere la sussidiarietà orizzontale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

Il Comune di Malnate, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche accessorie/integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito Registro di cui al successivo art. 5.

Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così individuate:

- Area Culturale/Sportiva/Ricreativa: attività di carattere culturale, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, delle strutture culturali (biblioteca, teatro, musei), del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per controllare l'accesso dell'utenza, attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali, vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica, ecc (es. transennamenti, allestimento aree, volantaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc.);
- Area sociale/educativa: relativa ad attività di supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose;
- Area Civica: relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della natura, sorveglianza e tutela di aree verdi di interesse collettivo (parchi gioco, giardini), attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in occasione di calamità naturali; vigilanza edifici scolastici, sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti, sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche; vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico compreso il "Pedibus"; attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali; attività di

giardinaggio in giardini e parchi comunali; collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale per la lotta al randagismo e la tutela degli animali di affezione.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Il servizio di volontariato potrà comunque essere prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo di volontari, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 4 - DIVIETI

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi per la sicurezza del volontario;
2. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto da questo regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'ente o supplire a carenze di organico;
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette;
4. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale;
5. La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente;
6. L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 5 - REGISTRO DEI VOLONTARI

E' istituito presso il Comune di Malnate il Registro dei Volontari, suddiviso per aree di attività, nel quale singoli volontari possono richiedere di iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività solidaristiche.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

- 1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
 - d) residenza nel Comune di Malnate e/o nei comuni limitrofi;

e) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2) Possono svolgere le attività di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

ART. 7 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario con il Comune di Malnate, l'Area Servizi alla Persona pubblica sul sito web dell'Ente un bando per l'iscrizione nel Registro dei Volontari.

2. Le persone interessate potranno presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari, nella quale il volontario è tenuto a fornire:

a) le generalità complete e la sua residenza;

b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

c) le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione e la disponibilità in termini di tempo.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dagli Uffici dell'area in cui il volontario intende operare e si intendono accolte con la pubblicazione del nominativo sul Registro comunale dei Volontari.

4. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato.

Art. 8 - REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI E MODALITA' DI IMPIEGO

1. Periodicamente l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria;

2. I Volontari, iscritti nel registro vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile di Settore e il referente del servizio in cui verrà impiegato il volontario, per acquisire maggiori elementi, al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali verso le quali è stata espressa preferenza, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto;

3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario;

4. Prima di iniziare l'attività il Volontario deve sottoscrivere per accettazione un accordo approvato con atto del Responsabile, che riporti:

- l'inizio dell'attività

- le informazioni relative all'espletamento del servizio

- il giorno e l'ora di inizio dell'attività, l'attività da svolgere, il luogo di svolgimento del servizio,

- il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile di Settore o del referente per il servizio affidato;

5. Il Responsabile di Settore o il referente per il servizio affidato, hanno il compito di informare e istruire il Volontario circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi.

ART. 9 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione dall'Elenco viene disposta dal responsabile dell'area Servizi alla Persona al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato,
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irrepreensibile verso i cittadini e rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite; sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

I volontari non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; devono esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto; devono comunicare tempestivamente al Responsabile di Settore eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

Nell'attuazione delle attività di cui all'art. 3 i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione) dal Responsabile comunale competente.

I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione.

Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono indice di subordinazione.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione può fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari.

ART. 11 – CORDINAMENTO

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Settore competente che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:
 - da esse possa derivare un danno a persone o cose;
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

ART. 12 IMPEGNI TRA LE PARTI

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Settori interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.

Tali accordi devono prevedere:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione, per ogni settore di intervento, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) l'assunzione delle spese per l'attivazione delle necessarie coperture assicurative, in conformità alle previsioni di legge;
- f) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; dette spese dovranno, pertanto, essere adeguatamente documentate;

g) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari e di rendicontazione delle spese da essi sostenute per l'espletamento dell'attività.

per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- d) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza;
- e) l'autorizzazione al trattamento, da parte dell'amministrazione, l'Amministrazione dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI VOLONTARI

L'Amministrazione:

- è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione;
- provvede all'attivazione delle necessarie coperture assicurative in conformità alle previsioni normative, senza alcun onere a carico dei volontari.

I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entreranno in relazione.

ART. 14 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE

1. E' fatto assoluto divieto agli iscritti nel Registro dei Volontari di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dal Registro stesso.
2. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, previa autorizzazione da parte del responsabile competente entro il limite stabilito dal Responsabile medesimo in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario e rientranti nelle seguenti tipologie: spese per i pasti, spese di viaggio in caso di utilizzo di proprio mezzo o servizio di trasporto pubblico per raggiungere la sede/luogo ove deve svolgersi l'attività di volontariato; spese minute per acquisto materiali necessari allo svolgimento dell'attività.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.
4. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

ART. 15- PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI

La partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari;
- il numero e le caratteristiche dei volontari;
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività;
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata, nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento;
- la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dalla Giunta Comunale, secondo le normative vigenti.

Approvato dal CONSIGLIO comunale in seduta del 30/07/2020 con atto n.46 – esecutivo

IL SINDACO
Maria Irene Bellifemine



IL SEGRETARIO GENERALE
Margherita Taldone

La Deliberazione n.46 del 30/07/2020 è stata pubblicata all'Albo del Comune dal 11/09/2020 al 26/09/2020 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 28 settembre 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
Margherita Taldone

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005